



TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

Segreteria Generale P.zza Tedeschi - 86170 IS - ☎ 0865/47226 Fax 0865/414803 ✉ tribunale.isernia@giustizia.it

Prot. n° 981/2020 U.

dell'11.05.2020

ULTERIORI **MISURE E LINEE GUIDA**

ai sensi degli artt. 83, co. 5 e ss. del D.L. 17.03.2020 n. 18 conv. in Legge 24.04.2020 n. 27, 36 del D.L. 08.04.2020, n. 23 e, 3 comma 1°, lett i), del D.L. 30.04.2020 n. 28
nonché della Delibera del CSM adottata nella seduta del 26.03.2020

IL PRESIDENTE

- vista la normativa primaria e secondaria sin qui adottata in materia di *coronavirus/covid19* e da ultimo, in particolare, il decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 (conseguente a quelli n. 11 dell'8.03.2020 e n. 6 del 23.02.2020), convertito con modifiche in Legge 24.04.2020 n. 27, e il decreto-legge nr. 28 del 30.4.2020, nonché il connesso provvedimento DGSIA prot. m dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID, il decreto-legge n. 23 dell'8.04.2020 e la delibera del CSM adottata nella seduta del 26.03.2020 (sostitutiva di quelle adottate nelle sedute dell'11.03.2020 e del 05.03.2020), nella Pratica num. 186/VV/2020,
- visti i propri precedenti provvedimenti in materia, e richiamate da ultimo le misure e linee guida adottate con il proprio provvedimento nr. 788/2020 U. del 16.4.2020;
- visto il parere del Presidente della Regione Molise del 4.5.2020, che si è espresso in senso conforme al parere del D.G. dell'ASREM, nel senso di ritenere "*ragionevole ... una proroga del rinvio delle udienze, fatte salve le funzioni essenziali, finì al 31 maggio*";
- visto il parere del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, che si è espresso in senso conforme al Presidente della Regione ed al D.G. dell'ASREM;
- dato atto che, ai fini dell'adozione anche del presente provvedimento, è stata seguita la procedura partecipata, comunicandone preventivamente la bozza a tutti i magistrati togati ed onorari ed ai Responsabili di settore del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, nonché al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati ed all'UNEP e nessuno ha proposto osservazioni, salve le richieste del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei GOP impegnati nel civile. In particolare, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati ha chiesto di prevedere che nelle udienze a trattazione scritta venga data precedenza alla trattazione dei giudizi giunti in fase decisionale, anche fissando o anticipando le udienze di precisazione delle conclusioni, richiesta che va accolta e che viene trasfusa nel presente provvedimento definitivo. I GOP impegnati nel civile, invece, hanno chiesto di non far partire le udienze da remoto a trattazione scritta, che al più

potrebbero partire l'ultima settimana di maggio, richiesta che non si ritiene di accogliere anche per motivi di uniformità di organizzazione nell'ambito del nostro distretto di Corte di Appello;

- dato atto che la medesima bozza del presente provvedimento è stata altresì trasmessa, in attuazione della circolare del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DOG.02/05/2020.0070897.U, alle OO.SS., , che la hanno discussa e condivisa nella riunione da remoto dell'8.05.2020;

- dato atto che sulla medesima bozza in data 09.05.2020 è stata altresì espressa l'intesa dal Presidente della Corte di Appello e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso;

- ritenuto di condividere i succitati pareri e ritenuta quindi allo stato la necessità di prorogare fino al 31.5.2020 quanto stabilito nel provvedimento nr. 788/2020 U. del 16.4.2020 ivi inclusi i protocolli allo stesso allegati ma nel rispetto della normativa sopravvenuta, e riservate le determinazioni per il periodo successivo;

- richiamate le modifiche normative intervenute successivamente alla data del 16.4.2020, tra le quali si segnalano in particolare -ferme le altre- quelle recate all'art. 83 del Dl 18/2020, dapprima con la legge di conversione nr. 27/2020, e quindi con l'art. 3 del Dl 28/2020:

- 1) comma 3, con le modifiche/integrazioni ivi contenute (inclusa, per quanto riguarda le cause relative ad "alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", l'aggiunta "nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali");
- 1) comma 7 lett. f), secondo cui "la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale";
- 2) comma 12, secondo cui "Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 -bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";
- 3) comma 12-bis, secondo cui "Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione



giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti”;

- 4) comma 12-*quater*, secondo cui “Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale”;
- 5) comma 12-*quinquies*, secondo cui “Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma



non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto”;

- ritenuto che, fino al 31.05.2020 vadano celebrate, ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h) del DL n. 18/2020, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Le udienze civili *da remoto*, ai sensi dell’art. 8, co. 7, lett. f) andranno invece celebrate nei soli casi previsti dal co. 3 del predetto art. 83, ove le stesse non debbano essere celebrate con la modalità di cui all’art. 83, co. 7, lett. h);

- dato atto che, ai fini di quanto previsto dal decreto-legge nr. 28 del 30.4.2020, si è proceduto a testare apposito pc dell’Ufficio, previa installazione sullo stesso di *Microsoft Teams*, presso la stanza n. 15 ubicata al primo piano del Palazzo di Giustizia e la prova è riuscita (anche per quanto riguarda la funzionalità delle videocamera e del microfono, sia in entrata che in uscita), per cui ciascun giudice, nel caso in cui debba tenere udienza *da remoto* presso l’Ufficio giudiziario, potrà tenerla in detta stanza ove non risulti tecnicamente possibile tenerla da altra aula di udienza o dalla propria postazione dell’ufficio giudiziario;

- dato atto che, al fine di garantire la più efficace attuazione delle previsioni contenute nel presente provvedimento ed anche in attuazione della già citata circolare del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DOG.02/05/2020.0070897.U e della direttiva del Ministero della Giustizia/DGSIA pervenuta in data 06.05.2020 prot. m_dg.DOG.02/05/2020.0070897.U, il precedente provvedimento dello scrivente prot. 590 del 19.03.2020 su “*Lavoro agile e presidi*” verrà aggiornato oggi stesso, nel senso di garantire una maggiore presenza in sede del Personale amministrativo (sempre compatibilmente con le esigenze di contrasto alla diffusione del virus letale);

DISPONE

- 1) **la proroga delle misure adottate nel provvedimento nr. 788/2020 U. del 16.4.2020 fino al 31.5.2020, ivi inclusi i protocolli allo stesso allegati ma nel rispetto della normativa sopravvenuta, tra cui quella indicata in premessa, salvo quanto di seguito specificato;**
- 2) **fino al 31.05.2020 vanno celebrate, ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h) del DL n. 18/2020, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Nella fissazione e celebrazione delle udienze in questione andrà data precedenza alla trattazione dei giudizi giunti in fase decisionale, anche fissando o anticipando le udienze di precisazione delle conclusioni;**
- 3) **le udienze civili da remoto, ai sensi dell’art. 8, co. 7, lett. f) andranno invece celebrate nei soli casi previsti dal co. 3 del predetto art. 83, ove le stesse non debbano essere celebrate con la modalità di cui all’art. 83, co. 7, lett. h);**
- 4) **fino al 31.05.2020, ciascun giudice, nel caso in cui debba tenere udienza *da remoto* presso l’Ufficio giudiziario, potrà tenerla a mezzo l’apposito pc dell’Ufficio (sul quale è stato installato e positivamente testato *Microsoft Teams*) presso la stanza n. 15 ubicata al primo piano del Palazzo di Giustizia, ove non risulti tecnicamente possibile tenerla da altra aula di udienza o dalla propria postazione dell’ufficio giudiziario;**
- 5) **le presenti disposizioni si applicano anche agli Uffici del Giudice di Pace del circondario, per quanto compatibili.**

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e vincolante e va urgentemente comunicato a tutti i Magistrati togati ed onorari ed a tutto il Personale amministrativo del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace del circondario e dell'UNEP, alla Procura della Repubblica di Isernia, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto (che vorranno curarne la diramazione ai propri iscritti), al CSM (incluso il sito settima-emergenzacovid@cosmag.it), al Ministero della Giustizia, al Ministero per la Pubblica Amministrazione/Dipartimento della funzione pubblica (protocollofp@mailbox.governo.it), al Presidente della Corte d'Appello di Campobasso, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, al Consiglio Giudiziario, al Presidente della Regione Molise ed al Direttore dell'ASREM. Va, altresì, affisso nelle bacheche del Palazzo di Giustizia e pubblicato sul sito *web* del Tribunale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Vincenzo Di Giacomo)

